



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 del 30.03.2022

COPIA

Oggetto: Ricorso al TAR Sardegna iscritto a ruolo al n. 193/2022 RG. Autorizzazione alla costituzione in giudizio e alla nomina di difensore dell'Ente.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 16,20, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei Signori:

Pani Giacomo	Sindaco,	Presente
Cucca Nicola	Assessore	Presente
Lorrai Elisa	Assessore	Assente
Piras Gian Luca	Assessore	Presente
Scudu Sandro	Assessore	Assente

Quindi 3 presenti e 2 assenti

Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n.17202 in data 7 giugno 1990;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dai responsabili delle Unità Operative:

SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota ad oggetto "diffida ad adempiere e costituzione in mora: risarcimento spese rimessione in pristino opere realizzate dal sig. (omissis) e ristoro spese legali", trasmessa a mezzo PEC all'Ente dall'Avv. Giulio Muceli in nome e per conto del proprio cliente, acquisita al n. 1354 del 29.03.2022 di protocollo dell'Ente;

Considerato che la diffida suddetta è connessa al ricorso al TAR Sardegna (iscritto a ruolo al n. 193/2022 RG) proposto dal Sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giulio Muceli e M. Teresa Muceli, contro il Comune di Cardedu, notificato al Comune il 21.03.2022 acquisendo il n. 1244 di protocollo dell'Ente per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, di alcuni provvedimenti dell'Ente (Ordinanze nn. 4 e 5 del 10.03.2022);

Considerato palese, sulla base degli atti e delle circostanze attinenti la vicenda per cui è causa, che le pretese nei confronti del Comune di Cardedu contenute nella diffida suddetta siano totalmente infondate, in fatto e in diritto;

Valutato che, alla luce della diffida ad adempiere e costituzione in mora del 29.03.2022 richiamata in premessa sia doveroso tutelare le ragioni del Comune e ritenuto a tal fine di provvedere all'immediata costituzione dell'Ente nel sopra richiamato giudizio instauratosi presso il TAR Sardegna, essendo già fissata, per la trattazione collegiale delle esigenze cautelari prospettate da parte attrice, la camera di consiglio del 13 aprile 2022;

Ritenuto, quindi, di autorizzare il Sindaco a costituirsi formalmente nel giudizio nonché di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché proceda all'affidamento di un incarico di rappresentanza legale secondo le disposizioni di legge e quelle contenute del *Disciplinare per la tenuta dell'albo comunale degli avvocati cui conferire incarichi legali*, approvato con delibera di Giunta comunale nr. 8 in data 07 marzo 2017;

Richiamato il D.Lgs. nr.50/2016 e, in particolare:

a) l'art. 17, che esclude l'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti ai servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della Legge 09.02.1982, nr.31 e ss.mm.ii.*;

b) la necessità di coordinare la suddetta norma con l'art.4 dello stesso D.Lgs. nr.50/2016, il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità";

Viste le disposizioni dello Statuto vigente, disciplinante le modalità di costituzione e di rappresentanza legale dell'Ente in giudizio;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del decreto legislativo n.

Visto il Codice Civile;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 T.U.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano

Delibera

Per tutte le motivazioni esposte in premessa:

Di autorizzare il Sindaco a costituirsi formalmente nel giudizio davanti al TAR Sardegna, iscritto a ruolo al n. 193/2022 RG, a seguito di ricorso proposto contro il Comune di Cardedu dal Sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giulio Muceli e M. Teresa Muceli, notificato al Comune il 21.03.2022 con n. 1244 di protocollo dell'Ente in pari data, nonché a sottoscrivere il mandato alla lite in qualità di legale rappresentante dell'ente (art. 50, comma 2 T.U.E.L.);

Di autorizzare la nomina di un legale che assuma la difesa in giudizio del Comune;

Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l'individuazione del legale in grado di assicurare il grado di affidabilità e professionalità richiesto in base alla tipologia della vicenda da trattare, nonché ogni altro adempimento conseguente, compresa la stipula di apposito disciplinare di incarico;

Di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario ad assumere regolare impegno di spesa per il conferimento dell'incarico legale;

Inoltre, con separata votazione unanime
DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di legge, al fine di consentire l'espletamento, in tempi ragionevolmente brevi, delle procedure costitutive ed evitare l'insorgere di preclusioni giudiziarie che potrebbero provocare danni all'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
- È affissa all'albo pretorio comunale il giorno 05.04.2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' divenuta esecutiva il giorno 30.03.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Dalla Residenza comunale, 05.04.2022

il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras